

Regione Lazio

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 dicembre 2016, n. G15558

Verifica di Assoggettabilita' a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex Art. 12 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii. relativa al Piano Regionale dei rifiuti di cui alla Delibera di Consiglio 18 gennaio 2012, n.14, cosi' come modificato dalla D.C.R. n. 8 del 24/07/2013 - Approvazione "Determinazione del fabbisogno" - D.G.R. n. 199 del 22/04/2016 RINVIO A VAS

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex Art. 12 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii. relativa al Piano Regionale dei rifiuti di cui alla Delibera di Consiglio 18 gennaio 2012, n.14, così come modificato dalla D.C.R. n. 8 del 24/07/2013 – Approvazione “Determinazione del fabbisogno” – D.G.R. n. 199 del 22/04/2016
RINVIO A VAS

Autorità Procedente: Regione Lazio - Direzione Governo del Ciclo Integrato dei Rifiuti - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

Su proposta del Dirigente dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2011 n. 16 “*Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili*”;

VISTA la Legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 “*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12 giugno 2013, con la quale è stato adottato il Regolamento Regionale n. 11 del 26 giugno 2013 recante la modifica all’art. 20 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di valutazione ambientale strategica alla “Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”;

VISTA la determinazione n A05888 del 17 luglio 2013, concernente: “Soppressione, istituzione, modifica e conferma delle “Aree” e degli “Uffici” della Direzione Regionale “Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti” che prevede l’istituzione dell’Area denominata “Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 29 maggio 2013 con la quale è stato attribuito all’Arch. Manuela Manetti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 145 del 31/03/2016 recante la “Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B”, che modifica l’assetto organizzativo della Giunta Regionale con la soppressione della Direzione Regionale “Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti” e l’istituzione di due nuove Direzioni, la Direzione Regionale “Territorio, Urbanistica e Mobilità” e la Direzione Regionale “Governo del ciclo dei Rifiuti”;

VISTO il Piano Rifiuti Regionale di cui alla D.C.R. n.14 del 18/01/2012 e s.m.i.;

VISTA la successiva D.C.R. n.8 del 24/07/2013 dal titolo “*Piano di gestione dei rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso.*”, che stabilisce al secondo punto...*di rideterminare, per gli effetti di cui sopra, il fabbisogno impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani del Lazio mediante procedura di VAS da avviarsi secondo modalità da definire con apposita deliberazione della Giunta regionale;*

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.199, dell’22/04/2016, avente ad oggetto *Piano regionale dei rifiuti di cui alla Deliberazione di Consiglio 18 gennaio 2012, n. 14 così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio 24 luglio 2013, n. 8 – Approvazione “Determinazione del fabbisogno”,* che prevede al punto b. *di stabilire in attuazione al secondo punto della Delibera di Consiglio Regionale n. 8 del 24/7/2013, di sottoporre il documento denominato “ Determinazione del fabbisogno” a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006;*

VISTA la nota prot. n. 434497 del 24/08/2016 dell’Area Ciclo Integrato Rifiuti della Direzione Regionale Governo del Ciclo Integrato dei Rifiuti della Regione Lazio concernente istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. – relativa al *Piano Regionale dei rifiuti di cui alla Delibera di Consiglio 18 gennaio 2012, n.14, così come modificato dalla D.C.R. n. 8 del 24/07/2013 – Approvazione “Determinazione del fabbisogno” – D.G.R. n. 199 del 22/04/2016;*

CONSIDERATO che la competente “Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica” ha redatto la relazione istruttoria relativa alla variante indicata in oggetto, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all’espressione del provvedimento di verifica di VAS, assoggettando il Piano alla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, sulla base dell’istruttoria tecnica sopraccitata;

DETERMINA

di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006, provvedimento di assoggettabilità a VAS in relazione al *Piano Regionale dei rifiuti di cui alla Delibera di Consiglio 18 gennaio 2012, n.14, così come modificato dalla D.C.R. n. 8 del 24/07/2013 – Approvazione “Determinazione del fabbisogno”* – di cui alla D.G.R. n. 199 del 22/04/2016, presentato dall’Area Ciclo Integrato Rifiuti della Direzione Regionale Governo del Ciclo Integrato dei Rifiuti della Regione Lazio in qualità di Autorità Procedente secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria formulata dall’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all’Autorità Procedente.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II° del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Del presente verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con pubblicazione integrale, unitamente alla relazione istruttoria, sul sito web [www. Regione.Lazio.it](http://www.Regione.Lazio.it)

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore
Arch. Manuela Manetti



DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'
 AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex Art. 12 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii. relativa al **Piano Regionale dei rifiuti di cui alla Delibera di Consiglio 18 gennaio 2012, n.14, così come modificato dalla D.C.R. n. 8 del 24/07/2013 – Approvazione “Determinazione del fabbisogno” – D.G.R. n. 199 del 22/04/2016**

Autorità Procedente: Regione Lazio - Direzione Governo del Ciclo Integrato dei Rifiuti - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- La “Determinazione del Fabbisogno” in oggetto in aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 14 del 18/01/2012 (di seguito “Piano”) deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto, secondo quanto riportato al punto b) della D.G.R. n.199 del 22/04/2016, ricompreso tra le tipologie di Piano previste dall’art. 6, comma 3 e 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito “Decreto”);
- Con nota prot. n. 434497 del 24/08/2016, assegnata in pari data all’Autorità Competente – l’Area Ciclo Integrato Rifiuti della Direzione Regionale Governo del Ciclo Integrato dei Rifiuti - in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso alla scrivente Struttura il Rapporto Preliminare, per l’espletamento della relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;
- La trasmissione del Rapporto Preliminare (di seguito R.P.), ha determinato l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, di cui all’art.12 del Decreto;

DATO ATTO che con nota prot. n. 488471 del 30/09/2016 sono stati individuati i seguenti Soggetti competenti in Materia Ambientale, comunicati formalmente all’Autorità Procedente, richiedendo contestualmente integrazioni al R.P. trasmesso:

- REGIONE LAZIO
 - o Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali
 - o Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo
 - o Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
 - o Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca
 - o Direzione Regionale Infrastrutture e politiche abitative
- MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
 - o Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Lazio
 - o SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI ROMA
 - o SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L’AREA METROPOLITANA DI ROMA LA PROVINCIA DI VITERBO E L’ETRURIA MERIDIONALE
 - o SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI FROSINONE, LATINA E RIETI
 - o SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL COLOSSEO E L’AREA ARCHEOLOGICA DI ROMA
- MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 - o Direzione Generale per le Valutazioni ambientali



- AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO VOLTURNO
- AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE
- AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI
- AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME FIORA c/o Regione Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile di Grosseto
- AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TRONTO
- ARPA LAZIO - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio
- ASL ROMA 1
- ASL ROMA 2
- ASL ROMA 3
- ASL ROMA 4
- ASL ROMA 5
- ASL ROMA 6
- ASL VITERBO
- ASL RIETI
- ASL LATINA
- ASL FROSINONE
- AUTORITÀ A.T.O. 1 Lazio Nord, Viterbo - Segreteria tecnico operativa
- AUTORITÀ A.T.O. 2 Lazio Centrale, Roma - Segreteria tecnico operativa
- AUTORITÀ A.T.O. 3 Lazio Centrale, Rieti - Segreteria tecnico operativa
- AUTORITÀ A.T.O. 4 Lazio Meridionale, Latina - Segreteria tecnico operativa
- AUTORITÀ A.T.O. 5 Lazio meridionale, Frosinone - Segreteria tecnico operativa
- CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
- PROVINCIA DI FROSINONE
- PROVINCIA DI LATINA
- PROVINCIA DI RIETI
- PROVINCIA DI VITERBO
- COMUNE DI ROMA CAPITALE
- ANCI LAZIO
- REGIONE ABRUZZO
 - o Direzione Affari delle Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia
 - Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali
- REGIONE CAMPANIA
 - o Dipartimento per la Salute e le Risorse Naturali, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
 - Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni Ambientali - Autorità Ambientale
- REGIONE MARCHE
 - o Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia
 - Posizione di Funzione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali
- REGIONE MOLISE
 - o Assessorato all'Ambiente
 - Direzione Generale VI
 - Servizio Conservazione della Natura e VIA
- REGIONE TOSCANA
 - o Direzione Generale Ambiente ed Energia
 - Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale
- REGIONE UMBRIA
 - o Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale - Sezione VAS e sviluppo sostenibile
- PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
- PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
- PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
- RISERVA NATURALE FORESTA DEMANIALE DEL CIRCEO
- RISERVA NATURALE LESTRA DELLA COSCIA
- RISERVA NATURALE PANTANI DELL'INFERNO
- RISERVA NATURALE PISCINA DELLA GATTUCCIA
- RISERVA NATURALE PISCINA DELLE BAGNATURE
- RISERVA NATURALE ROVINE DI CIRCE
- RISERVA NATURALE LITORALE ROMANO
- RISERVA NATURALE SALINA DI TARQUINIA
- RISERVA NATURALE STATALE ISOLE DI VENTOTENE E SANTO STEFANO
- RISERVA NATURALE STATALE TENUTA DI CASTELPORZIANO
- PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONITI LUCRETILI
- PARCO NATURALE REGIONALE DELL'APPIA ANTICA
- PARCO NATURALE REGIONALE RIVIERA DI ULISSE



- ENTE ROMA NATURA
- PARCO NATURALE REGIONALE ANTICHISSIMA CITTÀ DI SUTRI
- PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO
- PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AURUNCI
- PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI
- PARCO NATURALE REGIONALE DI VEIO
- PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI
- PARCO NATURALE REGIONALE VALLE DEL TREJA
- PARCO NATURALE REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI
- PARCO NATURALE REGIONALE MARTURANUM
- RISERVA NATURALE DI MONTERANO
- RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE
- RISERVA NATURALE LAGO DI POSTA FIBRENO
- RISERVA NATURALE LAGO DI VICO
- RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA
- RISERVA NATURALE MONTE RUFENO
- RISERVA NATURALE REGIONALE DI MACCHIATONDA
- RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA
- RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE FARFA
- RISERVA NATURALE REGIONALE TOR CALDARA
- RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE
- RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO DI CANTERNO
- PARCO NATURALE REGIONALE INVIOLETA
- RISERVA NATURALE REGIONALE VILLA BORGHESE
- RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE CATILLO
- RISERVA NATURALE REGIONALE NOMENTUM
- RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE SORATTE
- RISERVA NATURALE REGIONALE MACCHIA DI GATTACECA E MACCHIA DEL BARCO
- RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE CASOLI DI BOMARZO
- RISERVA NATURALE REGIONALE VALLE DELL'ARCIONELLO
- RISERVA NATURALE REGIONALE TUSCANIA

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 495109 del 04/10/2016 - acquisita con prot. n. 501646 del 07/10/2016 - l'Autorità Procedente ha inviato ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA) concordati e coinvolti nel procedimento;
- con nota prot. n. 506319 del 10/10/2016, acquisita in pari data, l'Autorità Competente ha fornito attestazione dell'invio del Rapporto Preliminare agli SCA individuati (invio tramite email PEC effettuato in data 07/10/2016);

Da parte dei suddetti Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del Decreto i seguenti pareri:

1. Nota prot. n. 5077 del 13/10/2016 dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili;
2. Nota prot. n. 6676 del 14/10/2016 dell'Ente Parco Nazionale Abruzzo-Lazio-Molise;
3. Nota prot. n. 105991 del 24/10/2016 della Provincia di Frosinone;
4. Nota prot. n. 4201 del 28/10/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;
5. Nota prot. n. 80733 del 28/10/2016 di ARPA Lazio;
6. Nota prot. n. 545320 del 31/10/2016 dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani;
7. Nota prot. n. 9003 del 02/11/2016 del MIBACT – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale;
8. Nota prot. n. 6678 del 04/11/2016 dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno;
9. Nota prot. n. 323/16 del 04/11/2016 dell'Autorità ATO2 Lazio Centrale, Roma;
10. Nota prot. n. 56012 del 07/11/2016 della Provincia di Latina;
11. Nota prot. n. 558866 del 08/11/2016 della Città Metropolitana di Roma Capitale;
12. Nota prot. n. 2331 del 08/11/2016 dell'Ente Parco Naturale Regionale di Veio;



13. Nota prot. n. 27285 del 10/11/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

Alla data di redazione del presente provvedimento, da parte degli altri Soggetti Competenti in materia Ambientale coinvolti, non sono pervenuti i pareri/contributi di competenza, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Decreto;

VISTO il Piano Rifiuti Regionale di cui alla D.C.R. n.14 del 18/01/2012 e s.m.i., già sottoposto a procedura di VAS, ex art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., conclusasi con il parere motivato di cui alla nota Regionale prot. n. 214998 del 18/05/2011;

VISTA la successiva D.C.R. n.8 del 24/07/2013 dal titolo “*Piano di gestione dei rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso.*”, che stabilisce:

- *di revocare lo scenario di controllo di cui al paragrafo 10.7 della Sezione I (Rifiuti Urbani) del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n. 14 e il relativo “Schema di flusso ATO regionale-Scenario di controllo” di cui al paragrafo 10.8 della Sezione I (Rifiuti Urbani) del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 2012 per gli effetti di cui sopra;*
- *di rideterminare, per gli effetti di cui sopra, il fabbisogno impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani del Lazio mediante procedura di VAS da avviarsi secondo modalità da definire con apposita deliberazione della Giunta regionale (modalità definite dalla successiva DGR n.199 del 22/04/2016);*
- *di demandare alla Direzione regionale competente in materia di rifiuti, in considerazione dell'approssimarsi della cadenza annuale della verifica dell'efficacia e dell'efficienza del Piano, il compito di effettuare tale verifica nell'ambito della procedura di VAS di cui sopra.*

CONSIDERATO che dagli atti consegnati e dal Rapporto Preliminare sono emerse le seguenti caratteristiche:

- La struttura regionale competente in materia di rifiuti, in ottemperanza al dispositivo della Deliberazione di Consiglio 24 luglio 2013 n 8 si è attivata per la predisposizione della proposta di cui trattasi. Sono stati all'uopo condotti approfondimenti tecnici ed amministrativi che hanno coinvolto direttamente o indirettamente l'ISPRA, le Province, i Comuni, i gestori degli impianti di gestione ed in primis i dati in possesso della competente Struttura regionale del Ciclo Integrato dei Rifiuti. Tali attività hanno consentito di aggiornare gli elementi e i dati tecnici utili a definire il quadro infrastrutturale dedicato alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sia in termini di flussi di gestione e sia in termini di potenzialità di trattamento dei rifiuti stessi;
- Il rapporto preliminare individua quale strumento di indirizzo lo scenario che, partendo dalla quantificazione complessiva del fabbisogno di gestione nelle varie forme di attività, stabilisce obiettivi generali fermi restando i criteri localizzativi per la realizzazione degli impianti necessari a soddisfare tale fabbisogno. Da ciò discende che gli elementi tecnici contenuti nel programma essendo diretti a fornire gli strumenti per garantire l'autosufficienza di gestione su scala regionale, tendono a qualificarlo come uno strumento programmatico generale di natura



strategica, indirizzato a orientare le pianificazioni di livello provinciale direttamente interessate, le quali dovranno provvedere alla localizzazione sul territorio delle nuove infrastrutture;

- In sintesi l'“individuazione del fabbisogno” rappresenta un atto a contenuto programmatico del tutto privo di effetti localizzativi puntuali sul territorio e, dunque, assai difficilmente valutabile di per sé, in relazione ai possibili impatti ambientali significativi anche in considerazione del fatto che, al momento, sulla base delle previsioni dell'atto in questione l' “ambiente impattato” non può che essere rappresentato dall'intero territorio regionale;
- L'attuazione della D.G.R. n.199/2016 non porterà alla realizzazione di nessun nuovo impianto ma all'utilizzo dell'impiantistica di trattamento già esistente ed all'ampliamento della capacità delle discariche in esercizio limitatamente ad un orizzonte temporale breve che garantisca la sufficienza regionale fino all'approvazione di nuovi siti. Pertanto la concreta individuazione di nuove infrastrutture sarà il risultato delle attività di verifica e di coordinamento a livello Regionale, Provinciale e locale svolte dalle regioni competenti in sede di aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti e sarà soggetta alle ulteriori, puntuali, valutazioni ambientali di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 cui sarà sottoposto non il fabbisogno oggetto del presente documento ma l'aggiornamento del piano che avrà propria autonoma procedura di Valutazione;
- Lo schema di Proposta di Deliberazione Consiliare di cui alla D.G.R. n. 199/2016, ha per oggetto specifico:
 - a) *l'individuazione della capacità di trattamento regionale degli impianti di trattamento meccanico biologico, di gestione della frazione umida, di termovalorizzazione, di smaltimento definitivo dei rifiuti urbani e assimilati già in esercizio al mese di dicembre 2015;*
 - b) *la definizione dei risultati di raccolta differenziata al mese di dicembre 2014 (dati ISPRA disponibili);*
 - c) *la valutazione della diminuzione della produzione dei rifiuti per l'incremento delle attività di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
 - d) *la valutazione della necessità di trattamento, di termovalorizzazione, di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati al 2017, al 2020 e al 2025;*
 - e) *la possibilità per il periodo traghetto fino all'aggiornamento del Piano dei Rifiuti di utilizzare gli impianti già esistenti ed in esercizio, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di emergenza.*
- Obiettivo del rapporto è quello di consentire la valutazione preliminare:
 - a) *del grado di completezza ed aggiornamento dei dati e degli elementi presi a riferimento per la determinazione del fabbisogno regionale di trattamento e il relativo fabbisogno residuo da soddisfare;*



- b) *della necessità conseguente di realizzare, potenziare o migliorare le infrastrutture dedicate al trattamento dei rifiuti urbani e assimilatiche tengono conto non solo delle previsioni pianificate a livello regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani, ma soprattutto del raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di prevenzione, di raccolta differenziata, di riciclaggio al fine di limitare il ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.*
- Per quanto riguarda la produzione dei rifiuti nella ipotesi avanzata nella Determinazione del Fabbisogno viene prevista una riduzione nella produzione dei rifiuti dell'1% annuo per i primi 5 anni. Nulla negli anni successivi in quanto già negli anni precedenti era stata ottenuta una percentuale di riduzione di produzione in linea con gli obiettivi prefissati dal Piano Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, adottato con Decreto Ministeriale del 07/10/2013;
 - Con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nella Determinazione del Fabbisogno sono prese a riferimento due diverse ipotesi:
 - o *Quello proposto dalle Province e da Roma Capitale (anche se non tutte le province hanno avanzato proposte) che non tiene conto di alcuna riduzione nella produzione dei rifiuti e comunque prevede il raggiungimento dell'obiettivo del 65% in tempi brevi;*
 - o *Quello ipotizzato dagli uffici regionali, con un trend meno ottimistico di aumento della raccolta differenziata ma che tiene invece conto di una diminuzione della produzione dei rifiuti. Non è stata considerata da subito l'opzione del raggiungimento immediato del 65% di raccolta differenziata, per evitare criticità nella gestione dei rifiuti. Si è ritenuto più idoneo ipotizzare una progressione dell'incremento della raccolta differenziata non ottimistica, in quanto, qualora dovessero verificarsi migliori condizioni, la valutazione di scadenza intermedia del piano permette di ridefinire gli obiettivi e le esigenze.*
 - Per quanto riguarda i flussi in uscita dagli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati residui, i due flussi in uscita vengono valutati in:
 - o *45% destinato alla valorizzazione energetica;*
 - o *55% destinato agli impianti di smaltimento.*

...le ipotesi in argomento sono in linea con l'efficienza impiantistica risultante dai dati ISPRA nazionali che per l'anno 2014...vedono il rendimento verso il trattamento termico pari al 45%...l'aver considerato il dato del 45% è sicuramente al massimo della possibile produzione di CDR/CSS da inviare a termovalorizzazione. Bisogna poi tener conto del trattamento della raccolta differenziata che produce comunque uno scarto variabile dal 10% al 15% e che viene considerato in questa ipotesi di fabbisogno pari ai 10% (quindi valutazione ottimistica sulla qualità della raccolta differenziata) ed inviata a impianti di smaltimento.
 - La Determinazione del Fabbisogno secondo le ipotesi effettuate conclude che:
 - o *gli impianti di trattamento TMB sono già dal 2016 sufficienti per le esigenze di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato della Regione. Pertanto non è necessario pianificare nuovi impianti oltre quelli esistenti. Anzi, si può ipotizzare una possibile riconversione parziale e progressiva degli impianti TMB esistenti in modo che la parte utilizzata per il trattamento biologico del residuo organico della*



- separazione del rifiuto indifferenziato possa essere utilizzato per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata.*
- *gli impianti di termovalorizzazione al momento insufficienti, raggiungono il pareggio nell'anno 2019 nella 1° ipotesi e nell'anno 2020 nella 2° ipotesi. In entrambi i casi la necessità della realizzazione di ogni ulteriore impianto, per il quale occorre un periodo tra iter amministrativo e realizzativo superiore ai 3 anni, viene annullata proprio per l'aumento della raccolta differenziata. Per questo non si prevede in alcun modo la necessità di ulteriore impianto oltre quelli già in esercizio.*
 - *E' evidente invece l'esigenza di reperire volumetrie utili alle esigenze di smaltimento della frazione residua del trattamento dei rifiuti urbani. Tale insufficienza è quella maggiormente evidente nella rete degli impianti regionali... E' pertanto necessario prevedere da subito la possibilità di effettuare ampliamenti e/o sopraelevazioni degli impianti esistenti ed in esercizio secondo le normative vigente....*

VISTO che il R.P., evidenzia che *non sussistono problemi ambientali direttamente connessi con le previsioni contenute nella DGR 199/2016, in quanto la medesima si configura come una fattispecie programmatica, a carattere generale, di riferimento per le amministrazioni territoriali che hanno il compito di attuarlo secondo il vigente ordinamento nazionale disciplinato dagli articoli 196 e seguenti del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 e, come già ampiamente enunciato, non contiene elementi diretti in grado di incidere in termini di effetti significativi di impatto sull'ambiente, al contrario invece dei successivi piani e provvedimenti autorizzativi che dovranno essere adottati nel rispetto delle norme di riferimento europee e nazionali;*

TENUTO CONTO che i pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che sono pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, hanno evidenziato quanto si riporta di seguito:

➤ **AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI, GARIGLIANO E VOLTURNO**

L'Autorità nella nota prot. n. 4201 del 28/10/2016 descrive i contenuti della DGR n.199/2016 e del Rapporto Preliminare e *...comunica che, trattandosi di uno strumento programmatico strategico, non ha specifiche osservazioni da formulare in merito ai contenuti del rapporto preliminare in oggetto e si limita a segnalare, in via generale, per la pianificazione di livello provinciale direttamente interessata, il rispetto delle norme e dei vincoli dei piani stralcio di bacino approvati e vigenti nelle aree perimetrate.*

➤ **AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE**

L'Autorità nella nota prot. n. 6678 del 04/11/2016 descrive i contenuti della DGR n.199/2016 e del Rapporto Preliminare e conclude che... *considerato che in assenza di nuove localizzazioni, anche di massima, non è possibile valutare eventuali impatti significativi sulle componenti ambientali di interesse di questa Autorità si rimette il parere sulla verifica di assoggettabilità a VAS all'Autorità Competente...*

➤ **PROVINCIA DI FROSINONE – SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

L'Ente Provinciale nella nota prot. n. 105991 del 24/10/2016, espone le proprie competenze relative



alla verifica di compatibilità del Piano con le previsioni del PTPG e riporta che...*il Piano provinciale, in materia di rifiuti, individua con localizzazioni orientative ed in appositi elaborati cartografici, gli impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani esistenti, distinti in discariche in esercizio, discariche dismesse, siti di selezione e trattamento e impianti di termovalorizzazione.*

Stabilisce, tra l'altro, che nello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani dovrà essere data preferenza alla raccolta differenziata ed al riciclaggio di vetro, metallo e carta, in conformità a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 22/04/2016 "Determinazione del fabbisogno".

Dall'analisi dei contenuti del Rapporto Preliminare, si rileva come la suddetta Delibera di G.R. n. 199/2016, oggetto del Rapporto Preliminare stesso, rappresenti un atto a contenuto programmatico "privo di effetti localizzativi puntuali sul territorio" ed in particolare, che la sua prima attuazione, non porterà alla realizzazione di nessun nuovo impianto, ma all'utilizzo dell'impiantistica di trattamento già esistente.

A fronte di quanto sopra, in questa fase preliminare, non si evidenziano elementi di contrasto con le previsioni del PTPG.

➤ **PROVINCIA DI LATINA – SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE**

L'Ente Provinciale nella nota prot. n. 56012 del 07/11/2016, riassume i contenuti e gli obiettivi della D.G.R. n.199/2016 e del Rapporto Preliminare consegnato e rileva che:

...ponendo a confronto i capisaldi della pianificazione D.C.R. n.14/2012 con quanto introdotto dalla D.G.R n. 199/2016, risulta che sono stati eliminati i parametri sui quali la pianificazione basava la programmazione rispetto alle caratteristiche territoriali, in modo da rendere la gestione del ciclo dei rifiuti urbani efficace, efficiente ed economicamente sostenibile nella stessa misura per le varie realtà comunali.

Nella tabella che segue si rappresenta tale differenza:

	Termovalorizzazione	TMB/TB	Discariche	Trattamento Rifiuto organico
Previsione D.C.R. 14/2012	Autosufficienza ATO Regionale	Autosufficienza ATO territoriali	Autosufficienza ATO territoriali	Mercato libero
Previsioni D.G.R. 199/2016	Autosufficienza ATO Regionale	Autosufficienza ATO Regionale	Autosufficienza ATO Regionale	Mercato libero

In sintesi la programmazione contenuta nella D.G.R. 199/2016 stravolge totalmente i criteri di pianificazione utilizzati nel piano vero e proprio della gestione rifiuti regionale approvato con D.C.R. n. 14/2012, che sebbene con qualche criticità circa la totale applicabilità dello stesso, teneva conto dell'organizzazione di un ciclo all'interno di territorialità omogenee...

L'Ente Provinciale sottolinea inoltre che...*il Rapporto Preliminare non valuta le interferenze che la D.G.R. 199/2016 genera con le pianificazioni e programmazioni in materia di rifiuti provinciali realizzate, rispetto a quanto previsto dal Piano regionale approvato con DCR 14/2012...La Provincia di Latina, con D.C.P. del 10.05.2016 n° 12, avente per oggetto: "Approvazione dello*



schema per la proposta di aggiornamento del Piano Provinciale dei Rifiuti ai sensi della D.C.R. 14 del 18.01.2012” (allegato alla nota inviata), ha adempiuto alle competenze della Provincia di cui all’art. 197 del D.Lgs. 152/2016, rispetto all’individuazione delle zone idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti per il trattamento, recupero, smaltimento dei rifiuti, secondo i criteri del Piano D.C.R. 14/2012, oltre ad approvare lo schema di Piano Provinciale per aggiornare la pianificazione provinciale in considerazione delle difficoltà segnalate dai Comuni nella gestione dei rifiuti urbani...

L’Ente Provinciale infine valutate, altresì, le criticità legate ai previsti ampliamenti delle due discariche di Borgo Montello e l’attuale difficoltà di gestione nel collocare il CDR/CSS negli impianti di termovalorizzazione chiede che...*la D.G.R. 22.04.2016 n° 199 sia assoggettata a VAS in considerazione degli innovativi effetti significativi sull’ambiente che possano derivare dall’applicazione della stessa, in considerazione dell’incoerenza delle previsioni programmatiche rispetto a quanto contenuto nel piano di gestione dei rifiuti D.C.R. 14/2012, derivanti anche:*

- *dalla superficiale previsione di poter procedere all’ampliamento delle discariche di Borgo Montello, nonostante le acclamate condizioni dell’inquinamento della falda sottostante le discariche, non considerando l’aggravio dell’impatto che può derivare da un’eventuale ampliamento;*
- *dalla mancata valutazione e relativa programmazione del destino dei residui degli impianti TMB e TM presenti in Provincia di Latina, nonché del CDR e/o CSS prodotto in assenza di impianti di discarica e di termovalorizzazione;*
- *dalla non considerazione delle Pianificazione Provinciale approvata con DCP 12/2016, redatta in coerenza con il Piano Regionale D.C.R. 14/2012, ispirato alla mitigazione degli aspetti ambientali dell’intero ciclo integrato dei rifiuti.*

➤ **PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI**

L’Ente nella nota prot. n. 5077 del 13/10/2016 valutato il contenuto del Rapporto Preliminare e rilevato quanto previsto dalla normativa vigente, conclude che, *pur non essendo il territorio dell’area protetta interessato da interventi diretti, non si possono escludere effetti indiretti determinati da opere realizzate in prossimità dal perimetro dell’area medesima, quindi, si segnala, in adempimento ai compiti istituzionali di tutela e salvaguardia delle risorse naturali propri dell’Ente gestore, l’opportunità di valutare specifici indicatori ambientali “naturalistici” (sulla qualità delle acque, del suolo, dell’aria etc) e “paesaggistici” ai fini del monitoraggio delle previsioni contenute nella DGR199/2016.*

➤ **PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE**

L’Ente nella nota prot. n. 6676 del 14/10/2016 comunica che la nota pervenuta dall’Autorità Procedente (prot. n. 495109 del 04/10/2016) risultava priva di allegati e, pertanto, comunicava l’impossibilità di poter esprimere il richiesto parere non avendo ricevuto la documentazione necessaria.

➤ **PARCO NATURALE REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI**

L’Ente nella nota acquisita al prot. n. 545320 del 31/10/2016 comunica che *...dagli atti trasmessi a questo Ente, nel Parco regionale dei Castelli Romani non risultano impianti di gestione dei rifiuti in*



esercizio o autorizzati dalla Regione. L'impianto di Cecchina (frazione del Comune di Albano Laziale facente parte dell'area del Parco dei Castelli Romani), è ampiamente al di fuori del territorio del Parco.

➤ **PARCO NATURALE REGIONALE DI VEIO**

L'Ente nella nota prot. n. 2331 del 08/11/2016, dopo aver riassunto i contenuti della DGR n.199/2016 e del Rapporto Preliminare, considerato che:

- *la DGR 199/16 non incide direttamente sulle componenti ambientali, in quanto in tale sede non risulta possibile determinare e/o calcolare effetti significativi di impatto sull'ambiente;*
- *l'ubicazione di nuova impiantistica e delle infrastrutture ad essa connessa sarà dunque formulata attraverso l'attuazione di specifici strumenti programmatori e di pianificazione e si esplicherà nell'aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti, oggetto di autonoma VAS.*

...esprime PARERE FAVOREVOLE alla scelta di escludere alla assoggettabilità del provvedimento in oggetto e degli annessi allegati alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica cui all'art. 11 e ss.mm. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si rileva invece la necessità di espressione del parere nell'ambito della procedura di VAS che dovrà essere avviata per l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

➤ **ARPA LAZIO – AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO**

L'Agenzia, nella nota prot. n. 80733 del 28/10/2016, preliminarmente riassume i contenuti della D.G.R. n.199/2016, del Piano Rifiuti Regionale di cui alla D.C.R. n.14 del 18/01/2012 e del Rapporto Preliminare sottolineando la sua natura programmatica e la carenza di informazioni nel rapporto presentato relativamente ai report di monitoraggio ambientali previsti all'interno del Piano Rifiuti Regionale come richiesti nella procedura VAS effettuata sul Piano Rifiuti Regionale (report anni 2011 e 2014).

Ciò premesso l'Agenzia esprime il seguente parere:

- a) *Non risulta chiaramente definita la tipologia di strumento di pianificazione e di conseguenza il relativo percorso di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a VAS / VAS) a cui deve essere sottoposto. Si ritiene tuttavia che il piano/programma in oggetto, in considerazione dei suoi effetti sul ciclo di gestione dei rifiuti, non possa certamente essere inquadrato come una "modifica minore".*
- b) *Si ritiene, contrariamente a quanto affermato dall'Autorità Procedente ("(...) l'atto in esame non incida direttamente sulle componenti ambientali, e che in tale sede non possano essere puntualmente determinati e calcolati effetti significativi d'impatto sull'ambiente (...). Tali elementi non potranno che essere valutati e analizzati in sede di VAS per l'approvazione del piano di gestione dei rifiuti e, in maniera analitica, in sede di VIA propedeutica all'autorizzazione, alla realizzazione ed all'esercizio dei relativi impianti di incenerimento" - cfr. RP paragrafo Caratteristiche degli impatti e delle aree) che le previsioni conclusive del piano/programma "Determinazione del fabbisogno – DGR n.199 del 22/04/2016" per loro natura non possano non avere impatti sull'ambiente anche se i medesimi oggi non sono stati determinati.*
- c) *La normativa (art. 4 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) prevede che la valutazione ambientale dei*



piani/programmi ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

- d) *L' Agenzia, preso atto degli effetti della D.G R. 199/2016, ritiene che sussistano impatti (ad esempio: emissioni di CO₂ e metano, emissioni odorigene, consumo e contaminazione di suolo, interferenza con acque superficiali e sotterranee, ...), del piano/programma sulle diverse componenti ambientali dei quali è necessario valutare la significatività. Non è stato possibile effettuare la valutazione della significatività degli impatti in assenza di adeguati dati e informazioni nel RP.*

➤ **CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – DIPARTIMENTO IV “TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE” – SERVIZIO 4 “PROCEDIMENTI INTEGRATI”**

L’Ente nella nota prot. n. 558866 del 08/11/2016, ritiene che...poiché la redazione del rapporto ambientale, art. 13 c. 4 D.Lgs. 152/06, prevede che vengano individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale nonché eventuali ragionevoli alternative da adottare, si ritiene che le informazioni e i dati necessari alla verifica di tali impatti significativi, indispensabili presupposti di riferimento per chi debba esprimere un parere di compatibilità, non siano stati affrontati all’interno del Rapporto Preliminare.

A nostro avviso è imprescindibile fare riferimento e di conseguenza sviluppare i contenuti del Rapporto Ambientale, indicati all’Allegato VI, con riferimento all’art. 13, Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.

In particolare ci si riferisce alle lettere c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; f) possibili impatti significativi sull’ambiente (...) devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; g) le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti (...) definendo in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare .

Pertanto con le informazioni e i dati presentati nel piano proposto, non si ritiene di poter escludere la possibilità di eventuali impatti che ne potrebbero derivare per l’ambiente o proporre eventuali valide alternative. Ne consegue la difficoltà di poter esprimere parere in merito.

Anche in ragione di quanto riportato nelle “Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” (Allegato alla DGR Lazio n.169 del 05/03/2010 [vedi paragrafo 1.2. lettera i) e paragrafo 2.3.2.]) in cui non è prevista una fase di richiesta di documentazione integrativa per la verifica di assoggettabilità a Vas, si ritiene opportuno, per il principio di precauzione ivi riportato, che il Piano in oggetto venga assoggettato a VAS.

➤ **ATO2 LAZIO CENTRALE – ROMA**

La Struttura - Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 2 nella nota prot. n. 323/16 del 04/11/2016, rileva che non ha osservazioni su detto rapporto, ma si riserva di segnalare successivamente



l'opportunità che il Gestore del S.I.I. ACEA ATO2 S.p.A. esprima un parere a riguardo, nel caso studi e approfondimenti ulteriori del Piano in oggetto dovessero renderlo necessario.

➤ **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - DIREZIONE REGIONALE ARCHEOLOGICA – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE**

La Struttura nella nota prot. n. 9003 del 02/11/2016, esaminato il R.P. ed elencati i provvedimenti di tutela a cui è sottoposto il territorio della Regione Lazio ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., rileva che:

(...)

La diffusa e capillare presenza dei beni di natura archeologica, monumentale e paesaggistica su tutto il territorio regionale, pertanto, comporta la necessità, in via prioritaria, di confrontare il fabbisogno in materia di gestione e trattamento dei rifiuti con la verifica di fattibilità degli impianti e delle discariche da adibire a tale funzione, in relazione a tali preesistenze e provvedimenti, al fine di concordare con questo Ministero una pianificazione razionale e virtuosa degli eventuali siti.

Si evidenzia, a questo proposito, che nell'intero, ancorché generico, Rapporto Preliminare qui pervenuto, risulta totalmente assente ogni riferimento agli aspetti di competenza di questo Ministero, che "invece" la giurisprudenza costituzionale consolidata ritiene di importanza primaria ed assoluta. Si è rilevato, inoltre, che, per quanto attiene le aree indicate nel Rapporto Preliminare qui trasmesso, che ospitano impianti realizzati o solo autorizzati, per alcuni di essi (quali la discarica di Cupinoro e la discarica ed impianto TMB di Guidonia) sono stati a suo tempo riscontrati vizi procedurali nell'ambito delle procedure autorizzative effettuate da codesto Ente, ampiamente segnalati da questa Amministrazione e ribaditi in diverse sedi, nei confronti dei quali, come nel caso di Guidonia Montecelio, sono tutt'ora in corso accertamenti da parte degli organi giudiziari competenti ed in ogni caso si tratta di siti interessati da opere di recupero e rinaturalizzazione, non suscettibili di riapertura o ampliamento. In molti altri casi, laddove i procedimenti autorizzativi sono in corso, è ancora non dimostrata la compatibilità di tali attività con i contesti tutelati come sopra specificato, dal punto di vista paesaggistico, e di interferenza visiva o sostanziale con preesistenze archeologiche e/o monumentali esistenti.

In ragione di quanto esposto, e ferma restando la necessità di un approfondimento delle diverse situazioni elencate nel rapporto preliminare in oggetto, anche alla luce di un censimento dei beni di cui all'art. 10 e art.142 co 1 lett. h) del D. Lgs. 42104 cit. si ritiene in ogni caso che l'attuazione delle opere descritte, per la natura pesantemente invasiva delle stesse, possa comportare un effetto significativo sul paesaggio sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs.4212004, come sopra descritto, e pertanto si ritiene necessaria l'assoggettabilità del Piano/Programma in oggetto alla Valutazione Ambientale Strategica, ove ci si riserva di esprimere ulteriori valutazioni di compatibilità delle opere rispetto ad eventuali diverse valenze culturali e paesaggistiche dei compendi interessati, al momento non considerate.

(...)

➤ **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

La Direzione Generale con la nota prot. n. 27285 del 10/11/2016 allega il contributo della competente Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento che, richiamando osservazioni già poste all'Autorità Procedente, rileva che:



(...)

Proprio in relazione alla introduzione nel Piano di gestione dei rifiuti regionale di un nuovo scenario di controllo, con contenuti per altro profondamente diversi rispetto a quello originario, la scrivente Direzione ha conseguentemente evidenziato, con nota prot. 10806 del 18/07/16, che la sottoposizione alla procedura di VAS, oltre a costituire obbligo di legge trattandosi di un aggiornamento del Piano vigente, costituisce anche prescrizione dell'organo di indirizzo regionale che ne ha sancito la doverosità con propria Deliberazione di Consiglio n. 8/2013.

L'Area Ciclo integrato dei Rifiuti della Regione Lazio, in qualità di autorità proponente, non ha tuttavia redatto e trasmesso all'autorità competente il rapporto preliminare unitamente al documento di sintesi, come previsto dalla normativa di riferimento nazionale e regionale per l'attivazione della fase di consultazione preliminare della VAS, bensì un rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, "in quanto il Piano/Programma rientra nelle tipologie previste dall'articolo 6 comma 3 e 3bis del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii."

Appare tuttavia di difficile comprensione come possano i contenuti della DGR 199/2016 sottrarsi dalla disciplina della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, atteso che gli stessi hanno di fatto modificato il Piano, introducendo un nuovo scenario di controllo.

Posto quanto sopra, nel merito tecnico di competenza la scrivente Direzione non può che ribadire e confermare in questa sede quanto già esaurientemente evidenziato nelle note prot.lli 7722 del 19/05/2016 e 10806 del 18/07/2016 che si richiamano quali atti allegati e parte integrante del presente documento.

Tenuto conto della condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15 ottobre 2014, causa C-323/13, appare fondamentale l'adozione di scelte strategiche di piano coerenti con le finalità del legislatore europeo e nazionale.

Per tale motivazione si evidenzia che il piano del fabbisogno approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 199/2016 non può valorizzare come forma di gestione dei rifiuti lo smaltimento in discarica piuttosto che il recupero energetico negli impianti di termovalorizzazione, poiché tale indirizzo contrasterebbe con le previsioni comunitarie, nonché con le disposizioni del d.P.C.M. 10 agosto 2016 recentemente adottato in ossequio alle disposizioni dell'articolo 35, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, che prevedono per il Lazio un nuovo inceneritore di capacità pari a 210.000 t/a, fatto salvo l'esercizio delle possibili prerogative regionali ex articolo 6 del decreto in discorso.

Consequentemente tutta la frazione secca in uscita dall'impiantistica di trattamento (e non solo il CSS come sostenuto dagli uffici regionali), unitamente agli scarti provenienti dal trattamento della frazione differenziata, devono essere prioritariamente avviati a recupero, e non a smaltimento in discarica.

Si evidenzia infatti che nello scenario di piano approvato dalla Giunta regionale, rispetto ad una produzione annua di circa 3.000.000 di tonnellate di rifiuti urbani, circa il 23% di tale produzione continuerà ad essere avviato in discarica nella situazione di regime dal 2020, nonostante l'ipotesi di raggiungimento di ambiziosi obiettivi di raccolta differenziata in particolare per Roma Capitale (75% di RD).

Tale scenario andrebbe riconsiderato, soprattutto tenendo conto delle misure attualmente in discussione in sede comunitaria relative al c.d. "Pacchetto sull'Economia Circolare" che individuano una sostanziale riduzione della percentuale di rifiuti da conferire in discarica pari al 10% del totale della produzione. Inoltre, per quanto attiene gli impianti di termovalorizzazione al momento insufficienti, si evidenzia che l'ipotesi formulata dalla regione per quanto attiene un eventuale adeguamento a carico termico degli impianti di Colleferro in sede di revamping, che si



renderà comunque necessario per migliorarne l'efficienza, comporterà inevitabilmente un lungo periodo di fermo della singola linea oggetto di intervento.

Inoltre si sottolinea ulteriormente che, nell'ambito dello scenario di piano esaminato, è rilevabile anche la carenza di misure per quanto attiene il soddisfacimento del fabbisogno residuo di compostaggio, non allineandosi alle previsioni del d.P.C.M. del 7 marzo 2016, attuativo dell'articolo 35, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge li novembre 2014.11. 164.

Si rileva infine che, nonostante la previsione di mantenere elevato il ricorso allo smaltimento in discarica, nello scenario di piano non viene adeguatamente approfondita la questione del soddisfacimento del fabbisogno residuo di discarica. L'amministrazione regionale si limita infatti a definire necessario prevedere, fin da subito, la possibilità di effettuare ampliamenti e/o sopraelevazioni degli impianti esistenti ed in esercizio, nelle more della futura individuazione delle nuove aree da parte dei Comuni, sulla base delle aree idonee stabilite dalle Province e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. (...)

TENUTO CONTO dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale che hanno evidenziato la presenza di criticità e/o sensibilità tali da comportare, in relazione alle azioni e alle scelte effettuate nell'aggiornamento della Determinazione del Fabbisogno del Piano dei Rifiuti, ricadute e/o impatti negativi e significativi sotto il profilo ambientale;

VALUTATO che:

- come indicato nel Rapporto Preliminare, la D.G.R. n.199/2016 si pone *come uno strumento programmatico generale di natura strategica, indirizzato a orientare le pianificazioni di livello provinciale direttamente interessate, le quali dovranno provvedere alla localizzazione sul territorio delle nuove infrastrutture*, ed è dunque uno strumento attraverso il quale viene effettuata una scelta strategica per l'impiantistica futura da realizzare nel territorio della Regione Lazio, prevedendo, fin da subito, la possibilità di effettuare ampliamenti e/o sopraelevazioni degli impianti esistenti ed in esercizio, nelle more della futura individuazione delle nuove aree da parte dei Comuni, sulla base delle aree idonee stabilite dalle Province e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- alcune scelte di programmazione contenute nella D.G.R. 199/2016, per quanto emerso, appaiono modificare sostanzialmente i criteri di pianificazione utilizzati nel Piano Rifiuti Regionale approvato con D.C.R. n. 14/2012, relativamente in particolare alla richiesta autosufficienza impiantistica negli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) individuati dallo stesso Piano Rifiuti;
- alcune delle scelte effettuate nelle conclusioni della D.G.R. n. 199/2016 non appaiono essere in linea con le Direttive Comunitarie in materia di rifiuti e con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di recepimento che prevedono nella gestione dei rifiuti il rispetto della cosiddetta *gerarchia dei rifiuti* (art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), né in linea con gli obiettivi riportati nello stesso Rapporto Preliminare consegnato ove si prevede il... *raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei ...al fine di limitare il ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati*;
- le conclusioni dell'aggiornamento della Determinazione del Fabbisogno del Piano Rifiuti Regionale di cui alla D.G.R. n. 199/2016 si pongono in contrasto con il fabbisogno impiantistico stabilito per la Regione Lazio dal Decreto del Presidente del Consiglio dei



Ministri del 10/08/2016, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 05/10/2016, programmazione di carattere nazionale attualmente vigente e sovraordinata a quella regionale;

- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 15/10/2014, nella causa C-323/13, si è pronunciata in merito anche alla mancanza nella Regione Lazio *di una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili;*

DATO ATTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/08/2016, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 05/10/2016, *Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati* in merito al fabbisogno impiantistico della Regione Lazio conclude in materia sostanzialmente difforme dalla Determinazione del Fabbisogno di cui alla DGR n. 199/2016 oggetto della presente verifica, stabilendo all'art. 6, comma 3 che:

Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una richiesta di aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati individuato nell'allegato II. La richiesta è presentata in presenza di nuova approvazione di piano regionale di gestione dei rifiuti o dei relativi adeguamenti, ai sensi dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o di variazioni documentate del fabbisogno riconducibili:

- a) all'attuazione di politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata;*
- b) all'esistenza di impianti di trattamento meccanico-biologico caratterizzati da una efficienza, in valori percentuali, di riciclaggio e recupero di materia, delle diverse frazioni merceologiche superiori rispetto ai valori indicati nell'allegato II;*
- c) all'utilizzo di quantitativi di combustibile solido secondario (CSS) superiori a quelli individuati nell'allegato II;*
- d) ad accordi interregionali volti a ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati.*

TENUTO CONTO dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i quali non risulta possibile escludere possibili impatti significativi derivanti dalle previsioni e dalle scelte effettuate nella Determinazione del Fabbisogno in oggetto di aggiornamento del Piano Rifiuti Regionale.

RICHIAMATO l'Allegato I alla parte II del Decreto.

RICHIAMATO l'art. 11, co. 5 del Decreto secondo cui i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

RICHIAMATO l'art. 3 ter del Decreto.

TUTTO CIO' PREMESSO, si ritiene che la Determinazione del Fabbisogno Impiantistico di cui alla D.G.R. n. 199/2016, in oggetto sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ferdinando Maria Leone

Il Dirigente ad interim
Arch. Maria Luisa Salvatori